



Comune di Modena

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ TELEMATICA

*Approvato con Delibera di Giunta n. 117 del 29/03/2022
Modificato con Delibera di Giunta n. 594 del 15/11/2024*

Indice generale

REGOLAMENTO.....	1
Art. 1 Oggetto.....	3
Art. 2 Principi e criteri.....	3
Art. 3 Requisiti tecnici.....	3
Art. 4 Convocazione delle sedute.....	3
Art. 5 Partecipazione alle sedute.....	4
Art. 6 Svolgimento delle sedute.....	4
Art. 7 Segretezza delle sedute della Giunta e verbalizzazione.....	4
Art. 8 Protezione dei dati personali.....	5

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale che sono convocate su decisione del Sindaco mediante videoconferenza, oppure in modalità mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

Art. 2 Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di cui all'articolo 48, del D.lgs n. 267/2000, ed ai criteri di cui all'art. 12 del D.lgs n. 82/2005 con riferimento alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di organizzare autonomamente la propria attività utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.

Art. 3 Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica dell'identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità per tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli assessori;
 - f) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta;
 - g) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - h) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato.

Art. 4 Convocazione delle sedute

1. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
2. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta comunale e/o dirigenti e funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.

Art. 5 Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Ciascun componente della Giunta o altro soggetto chiamato a partecipare o a intervenire alle riunioni telematiche, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6 Svolgimento delle sedute

1. Le sedute della Giunta comunale in videoconferenza o in modalità mista si intendono ordinariamente svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale devono essere presenti, qualora possibile, il Sindaco e il Segretario comunale o suo sostituto. In caso di impossibilità del Sindaco e/o del Segretario comunale, o del suo sostituto, ad essere presenti di persona, gli stessi si collegheranno in videoconferenza, garantendo tra l'altro lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 50 comma 2 e di cui all'art. 97 comma 4, del D.lgs n. 267/2000.
2. Le sedute della Giunta possono essere svolte anche interamente da remoto, con tutti i componenti della Giunta e il Segretario (o suo sostituto) collegati mediante videoconferenza.
3. Il Sindaco assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono, ad esempio, riguardare: problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Sindaco può dare corso ugualmente alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori per consentire la effettiva partecipazione dell'Assessore impossibilitato per motivi tecnici.

Art. 7 Segretezza delle sedute della Giunta e verbalizzazione

1. Le sedute della Giunta sono segrete.
2. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, o in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza, ovvero sono assenti.
Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - l'esito delle votazioni;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione e l'esito della relativa votazione. Il verbale sarà conservato dalla Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

Art. 8 Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti della Giunta, i dipendenti dell'Ente o altri soggetti che partecipano alle sedute.
2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.